



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|                 |   |
|-----------------|---|
| (BA) DE CAROLIS | Presidente  |
| (BA) RUSSO      | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) BUTA       | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) CAPOBIANCO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) POSITANO   | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore ESTERNI - GRAZIA BUTA

Seduta del 26/11/2020

### FATTO

La ricorrente, intestataria di un buono fruttifero postale ordinario di lire 250.000,00 emesso il 20/04/1988, riferisce di avere riscosso il titolo in data 21/04/2020, per un importo complessivo di € 1.431,87.

Evidenzia che l'intermediario non ha liquidato correttamente l'importo dovuto. Afferma, infatti, che l'importo liquidato *“non rispecchiava il valore riportato sulla tabella originale a tergo del buono in quanto mancante del rendimento dal 21° anno al 30° anno”*.

Osserva che il buono fruttifero nella parte anteriore era stato individuato mediante l'apposizione della timbratura *“serie Q/P”*, mentre sul retro reca una tabella prestampata e tre timbri, relativi alla serie *“P/O”, “Q/P” e “Q”*, *“creando non poca confusione”*.

Nel ricorso, chiede che le venga riconosciuto *“quanto indicato sul buono e soprattutto il rendimento indicato nella tabella originaria sul retro del buono dove è indicato chiaramente che vanno aggiunti Lire 88.870 per ogni successivo bimestre maturato dal 20°anno fino al 31 Dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”*.

Costitutosi, l'intermediario eccepisce in primo luogo l'irricevibilità della domanda, in quanto relativa a comportamenti antecedenti al 1° gennaio 2009, quindi al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro.

Argomenta al riguardo che, con la sentenza n. 3963/2019, la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di *“eterointegrazione”* dei tassi dei buoni fruttiferi trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del *“contratto”*, che nel



caso di specie è avvenuto nel 1988. Osserva in particolare che il comportamento di cui si discute è relativo alla consegna dei titoli, cioè al momento in cui si è ingenerato nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa la spettanza degli importi indicati sul retro per il periodo dal 21° al 30° anno; né vale sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso del buono, atteso che l'elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale dell'Arbitro è costituito dalle "operazioni o comportamenti" dell'intermediario "e non, invece, [da] momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato" (cfr. Collegio di Bologna n. 7097/20).

Eccepisce inoltre l'incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro. Sul punto, sottolinea che il titolo oggetto del ricorso è mezzo della raccolta del risparmio che viene effettuata per conto dell'Emittente; al riguardo svolge una lunga e puntuale ricognizione della normativa succedutasi nel tempo (*ex multis*, D.P.R. n. 156/1973, D.L. n. 269/2003), ponendone in luce gli aspetti di specialità. In relazione a tanto, l'intermediario afferma che i buoni fruttiferi sono prodotti finanziari disciplinati, per l'appunto, da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.

Da ciò consegue che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'Arbitro Bancario e Finanziario.

Nel merito, l'intermediario evidenzia che le modalità di emissione dei buoni fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal D.M. 13/06/1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q", non disponendo che detto timbro riporti gli "importi" degli interessi da corrispondere al sottoscrittore.

Aggiunge che sul buono sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del citato D.M. 13/06/1986, apponendo i timbri previsti e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto: pertanto, essendo mutati (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, sono mutati conseguentemente anche gli importi da corrispondere e ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l'ultimo decennio.

Precisa che la tabella del D.M. ha stabilito i nuovi tassi di interessi applicabili, prevedendo per i primi vent'anni un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice "esattamente" quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato D.M. ed indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

Aggiunge che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta sia dalla giurisprudenza di merito sia dal MEF in una nota del 15/02/2018.

Contesta anche il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa all'erronea emissione di un buono di una serie non più sottoscrivibile.

Rileva, infine, che parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto buoni della serie "Q", così come era conscia del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i buoni fruttiferi sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13/06/1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei buoni, come chiarito dalla giurisprudenza di merito e confermato dalla sentenza n. 3963/2019 delle SS.UU., non potendo quindi ritenersi formato alcun legittimo affidamento.

Chiede, pertanto, preliminarmente di dichiarare il ricorso "inammissibile" per incompetenza dell'ABF e "irricevibile" perché relativo a comportamenti precedenti al 01/01/2009 e, nel merito, di rigettarlo perché infondato.



In sede di repliche, la ricorrente richiama la decisione n. 11708/20 del Collegio di Bari.

## DIRITTO

Vanno esaminate in via preliminare le due eccezioni di improcedibilità sollevate dall'intermediario convenuto, ovvero quella per incompetenza per materia, in quanto i buoni fruttiferi postali rivestirebbero la qualifica di prodotto finanziari, e quella per incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, avuto riguardo alla data di sottoscrizione del buono in questione (1988), anteriore al 1° gennaio 2009.

Entrambe le eccezioni preliminari devono ritenersi infondate.

Per quanto attiene alla competenza per materia dell'ABF, il Collegio, ribadendo quanto sostenuto in occasione di precedenti ricorsi nei quali si erano poste le medesime problematiche, constata che le più recenti disposizioni normative hanno certamente attratto la materia del risparmio postale nell'ambito della competenza dell'ABF e confermato la legittimazione passiva dell'intermediario (cfr., *ex multis*, Collegio di Milano, nn. 6588/2013 e 478/2014).

Parimenti priva di fondamento è l'eccezione di incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, non avendo alcuna rilevanza, a tale riguardo, la data di sottoscrizione del buono in questione. Il ricorso, infatti, "non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati" (cfr., *ex multis*, Collegio di Milano, nn. 6588/2013 e 478/2014; nonché Collegio di Bari, nn. 11370/2018 e 5053/2019).

Venendo al merito del ricorso, la questione sottoposta al Collegio concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso, per il periodo compreso dal 1° al 30° anno, di un BFP della serie "Q", emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, rilasciato su modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P". Il ricorrente, pur soffermandosi sui rendimenti relativi al periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno, chiede in generale il riconoscimento del "*rendimento indicato nella tabella originaria sul retro del buono*".

Va rammentato che il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984 prevedeva all'art. 5 che "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi"; e che il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, ha previsto - parimenti all'art. 5 - che: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Passando alla disamina del buono, può osservarsi che l'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalle citate disposizioni, apponendo sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P". Sul retro del buono in questione la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie O; inoltre, vi sono tre timbri; in particolare, il primo (riquadro blu) riporta i tassi di rendimento della



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

serie P/O, mentre un secondo (riquadro rosso) e un terzo timbro (riquadro verde) riportano i tassi di rendimento della serie Q.

Tale operato, secondo gli orientamenti dell'Arbitro, risulta legittimo a condizione che la modifica dei tassi di rendimento dei titoli emessi successivamente al D.M. del Ministero del Tesoro del 13/06/1986, risulti dalle apposite timbrature apposte, sia sul fronte che sul retro, riportanti le informazioni (serie e rendimenti) della nuova serie di appartenenza dei buoni, anche se rilasciati dall'intermediario su moduli originariamente appartenenti alle precedenti serie di emissione. Né può ritenersi che la sovrapposizione delle timbrature abbia impedito al titolare del buono di comprendere le condizioni economiche in concreto applicabili, quelle relative alla stampigliatura della serie più recente, almeno in riferimento al periodo dei primi venti anni espressamente considerati (cfr., *ex multis*, Collegio di Bari, n. 8141/2020). Pertanto, la liquidazione così operata dall'intermediario, sulla base delle condizioni stabilite per la serie "Q", con riguardo al primo ventennio, appare corretta.

Tuttavia, nessuno dei due timbri apposti dispone alcunché con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

A tale proposito, il Collegio ritiene che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass., n. 13979/2007) quanto dall'Arbitro (cfr., *ex multis*, Collegio di Bologna, nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio di Torino, nn. 2571/2018 e 10705/2017; e Collegio di Bari, nn. 7986/2020, 1063/2019). Tale orientamento è stato peraltro di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (n. 6142/2020).

Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che il ricorrente abbia diritto a vedersi riconoscere per il terzo decennio il rendimento originariamente previsto sul retro del titolo.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS